

GRATIS

Chiarelli in TOUR

**IL CORRETTIVO AL
CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI**

Seminario gratuito



Marzo

20

Ore 9:00-13:30


CORSICO (Mi)

GRATIS

Chiarelli in TOUR

IL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Scarica le slides





Grazie!

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simone.chiarelli>

Simone Chiarelli



CITTÀ DI CORSICO



Città
metropolitana
di Milano



Il programma del seminario: 20 temi

- 1) L'evidenza pubblica ed il codice civile
- 2) Appalti e decreto correttivo
- 3) I principali principi
- 4) Le soglie europee e il sotto-soglia
- 5) Anticorruzione e codice contratti
- 6) Revisione dei prezzi
- 7) Soccorso istruttorio e procedimentale
- 8) Anomalia
- 9) Favor MPMI (micro, piccole e Medie Imprese)
- 10) Equo compenso

Marzo

20

Ore 9:00-13:30

CORSICO (Mi)



Il programma del seminario: 20 temi

- 11) Affidamento diretto
- 12) Principio di rotazione
- 13) Accordi quadro
- 14) Procedure telematiche e appalti
- 15) IA (Intelligenza artificiale)
- 16) Dirigente, RUP, Commissione
- 17) Contratti attivi e gratuiti
- 18) Recenti sentenze
- 19) Le principali criticità
- 20) Spunti conclusivi e quesiti

Marzo

20

Ore 9:00-13:30

CORSICO (Mi)

1

L'evidenza pubblica ed il codice civile



Programmazione

Diritto
Amministrativo

Aggiudicazione

Stipula

Diritto
Civile

Controllo



Diritto e diritti

**Diritto
Amministrativo**

L. 241/1990

Dlgs 165/2001

Dlgs 82/2005

Contabilità, tributi ...

**Diritto
Civile**

**Codice
civile**

“Norme speciali”

2

Appalti e decreto correttivo



Appalti

**PPP
Concessioni**

Lavori

Servizi

Servizi

Forniture

Lavori

DECRETO LEGISLATIVO

31 dicembre 2024, n. 209.

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

(GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45)

Contenuti fondamentali:

Contratti collettivi: Il decreto introduce nuove disposizioni in merito all'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai contratti pubblici, privilegiando quello con maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale.

Equo compenso: Viene ribadito il principio dell'equo compenso per i prestatori d'opera, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale.

Procedure sotto soglia: Il decreto introduce alcune semplificazioni per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Piccole e medie imprese e subappalti: Vengono rafforzate le tutele per le piccole e medie imprese e introdotte nuove misure per contrastare il fenomeno del subappalto illegale.

Rating d'impresa: Viene confermata l'importanza del rating d'impresa come strumento di valutazione dell'affidabilità economica e finanziaria degli operatori economici.

Contenuti fondamentali:

Accordo di collaborazione: Il decreto introduce nuove disposizioni in materia di accordi di collaborazione tra le stazioni appaltanti.

Digitalizzazione: Viene sottolineata l'importanza della digitalizzazione dei processi di appalto, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficienti le procedure.

Revisione prezzi: Il decreto introduce nuove regole per la revisione dei prezzi nei contratti pubblici, al fine di mitigare gli effetti dell'inflazione.

Tutele lavoristiche: Vengono introdotte nuove disposizioni per garantire la tutela dei lavoratori impiegati nei contratti pubblici, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e alla sicurezza sul lavoro.

Altre novità importanti:

Nuovi allegati: Il decreto introduce nuovi allegati al Codice dei Contratti Pubblici, con l'obiettivo di fornire indicazioni più precise e dettagliate sulle procedure di gara.
Incentivi per le stazioni appaltanti: Vengono introdotti incentivi per le stazioni appaltanti che adottano pratiche virtuose e innovative.

Requisiti flessibili per la qualificazione: Vengono introdotti requisiti più flessibili per la qualificazione degli operatori economici, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese.

In sintesi:

Il D.Lgs. 209/2024 rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore semplificazione e trasparenza dei processi di appalto pubblico. Le novità introdotte mirano a favorire la concorrenza, a tutelare i lavoratori e a promuovere l'innovazione.

I principali principi



Articolo 1.

Principio del risultato

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato.

Articolo 1.

Principio del risultato

Art. 1. (Principio del risultato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'**affidamento** del contratto e della sua **esecuzione** con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei **principi di legalità, trasparenza e concorrenza**.

2. La **concorrenza** tra gli operatori economici è **funzionale** a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La **trasparenza** è **funzionale** alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

Art. 1. (Principio del risultato)

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del **buon andamento** e dei correlati principi di **efficienza, efficacia ed economicità**. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Art. 1. (Principio del risultato)

4. Il principio del risultato costituisce **criterio prioritario** per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) **valutare la responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) **attribuire gli incentivi** secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Art. 2. (Principio della fiducia)

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della **reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'**autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Art. 2. (Principio della fiducia)

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce **colpa grave** la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. **Non costituisce colpa grave** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Art. 2. (Principio della fiducia)

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano **azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Articolo 3.

**Principio dell'accesso
al mercato**

Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono**, secondo le modalità indicate dal codice, **l'accesso al mercato** degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo

1. Le disposizioni del codice si **interpretano** e si **applicano** in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

4

Le soglie europee e il sotto-soglia



Soglie europee (dal 1/1/2024)

	Lavori	Forniture Servizi	Concessioni
Stato	5.538.000 (5.382.000)	143.000 (140.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sub-centrali	5.538.000 (5.382.000)	221.000 (215.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sociale All. XIV		750.000	
Speciali	5.538.000 (5.382.000)	443.000 (431.000)	
Sociale All. XIV	5.538.000 (5.382.000)	1.000.000	

Sotto-soglie dal 1/1/2024

Lavori

fino a 150.000

(affidamento diretto)

150.000
1.000.000

5

1.000.000
5.538.000

10

**Soglia europea
5.538.000**

Servizi & Forniture

fino a 140.000

(affidamento diretto)

Sub-centrali
140.000 - 221.000

5

Centrali 140.000 - 143.000

Servizi sociali 140.000 - 750.000

Soglia europea - SERVIZI
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Soglia europea - FORNITURE
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

5

Anticorruzione e codice contratti




L. 190/2012

D.Lgs. 33/2013

Codice di comportamento

Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



Conflitto di interessi

Art. 16. (Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia ~~concreta ed effettiva~~ alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita minaccia** all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà **comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

4. Le stazioni appaltanti adottano **misure adeguate** per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

6

Revisione dei prezzi



Articolo 60 - Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio** l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. *(parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Articolo 60 - Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni oggetto del contratto. *(parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*
2. Queste clausole **non apportano modifiche che alterino** la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

Articolo 60 - Revisione prezzi

- a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, **superiore al 3 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura del **90 per cento** del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- c) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura dell'**80 per cento** del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

(comma sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)

Articolo 9.

**Principio di conservazione
dell'equilibrio contrattuale**

Art. 9. (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Art. 9. (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al **ripristino dell'originario equilibrio del contratto** oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha **diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo**, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Art. 9. (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

7

Soccorso istruttorio e procedimentale



**Determina
a contrarre**

Bando/Avviso

Chiarimenti

Scadenza termini

Determina

Soccorso istruttorio

Determina

Ammessi/Esclusi

Determina

Commissione

Determina

Aggiudicazione



Bando/Avviso/Lettera

Chiarimenti

Istanza/Offerta

Soccorso istruttorio

Ammissione/Esclusione

Busta A
Requisiti
Ord. Gen.

Busta B
Requisiti
tecnici

Busta C
Offerta
economica

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** per:

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

a) **integrare** di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, **con esclusione** della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

b) **sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità** della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili** le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è **escluso** dalla procedura di gara.



Art. 101. (Soccorso istruttorio)

3. La stazione appaltante può sempre richiedere **chiarimenti** sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico **non possono modificare** il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Soccorso procedimentale

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, **può richiedere la rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

8

Anomalia



Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

1. Le stazioni appaltanti valutano la **congruità**, la **serietà**, la **sostenibilità** e la **realizzabilità** della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti **richiedono per iscritto** all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

3. Le **spiegazioni** di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

4. **Non sono ammesse giustificazioni:**

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

5. La stazione appaltante **esclude** l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Favor MPMI (micro, piccole e Medie Imprese)



Lotti

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle **micro, delle piccole e delle medie imprese**, anche di prossimità, gli appalti **sono** suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice)

- s) «**lotto funzionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- t) «**lotto prestazionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- u) «**lotto quantitativo**», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

2. **Nel bando o nell'avviso** di indizione della gara le stazioni appaltanti **motivano** la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere **adeguato** in modo da garantire l'effettiva **possibilità di partecipazione** da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i **criteri** di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

4. La stazione appaltante **può limitare il numero massimo di lotti** per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la **possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente**, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Raggruppamenti temporanei

R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese)

Mandataria

Mandante

Mandante

Avvalimento

AVVALIMENTO

```
graph TD; A[AVVALIMENTO] --> B[Di garanzia]; A --> C[Operativo]
```

Di garanzia

Operativo

AVVALIMENTO

AUSILIATA

Ausiliaria

Ausiliaria

AUSILIATA

```
graph TD; A[AUSILIATA] --> B[SUBAPPALTO]; B --> C[Ausiliaria]; B --> D[Ausiliaria];
```

SUBAPPALTO

Ausiliaria

Ausiliaria

Subappalto

SUBAPPALTO

AGGIUDICATARIA

Subappaltatrice

Subappaltatrice

10

Equo compenso



Equo compenso (l. 49/2023)

LEGGE 21 aprile 2023 , n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Art. 1 - Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Equo compenso (l. 49/2023)

b) per i **professionisti iscritti agli ordini e collegi**, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i **professionisti** di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971		
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65
		E.02	I/c	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b	Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95
		E.04	I/d	I/b	Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65
		E.06	I/c	I/b	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95
		E.07	I/d	I/b	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95
		E.09	I/d	I/b	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15
		E.10	I/d	I/b	Follambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli ospedalieri, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitari	1,20
	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95
		E.12	I/d	I/b	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15
		E.13	I/d	I/b	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20
	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b	Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme	0,65
		E.15	I/c	I/b	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95
		E.16	I/d	I/b	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20
	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.17	I/a I/b	I/b	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65
		E.18	I/c	I/b	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95
		E.19	I/d	I/b	Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20
	Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95
		E.21	I/d	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non	1,20
E.22		I/e	I/b	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55	



[Home](#) / [Informati e partecipa](#) / [Primo piano](#) /

Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota a Cabina di Regia e ai due mini

Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota a Cabina di Regia e ai due ministri

Data:

23 aprile 2024

Articolo 8.

**Principio di autonomia contrattuale.
Divieto di prestazioni d'opera
intellettuale a titolo gratuito**

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso **secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater** (parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024).

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

3. Le pubbliche amministrazioni **possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.** Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), **comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili**. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

- a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

15-ter. **Restano ferme** le disposizioni in materia di esclusione delle **offerte anomale** di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

11

Affidamento diretto



Sotto-soglie dal 1/1/2024

Lavori

fino a 150.000

(affidamento diretto)

150.000
1.000.000

5

1.000.000
5.538.000

10

**Soglia europea
5.538.000**

Servizi & Forniture

fino a 140.000

(affidamento diretto)

Sub-centrali
140.000 - 221.000

5

Centrali 140.000 - 143.000

5

Sociale 140.000 - 750.000

5

Soglia europea - SERVIZI
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Soglia europea - FORNITURE
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Importo stimato

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'**importo totale pagabile**, al **netto dell'imposta sul valore aggiunto** (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa **qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede **premi** o **pagamenti** per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da **unità operative distinte**, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

6. La **scelta** del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è **quantificato** al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

8. Per gli appalti pubblici di **lavori** il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le **forniture** e **servizi** messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

**Interesse
transfrontaliero
certo**

Determina ex post

Indagine di mercato

Procedimentalizzazione

Criteria

Commissione

Adempimenti

Gara informale

12

Principio di rotazione



Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al **contraente uscente** nei casi in cui **due consecutivi** affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello **stesso settore merceologico**, oppure nella stessa **categoria** di opere, oppure nello stesso **settore** di servizi.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

3. La stazione appaltante può **ripartire gli affidamenti in fasce** in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del **mercato** e alla effettiva assenza di **alternative**, previa verifica dell'accurata **esecuzione** del precedente contratto nonché della **qualità** della prestazione resa, il contraente uscente **può** essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. *(comma sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando **l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti** al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di **importo inferiore a 5.000 euro.**

13

Accordi quadro



Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, **le centrali di committenza**: *(alinea sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 209/2024)*

- a) progettano, aggiudicano e stipulano **contratti o accordi quadro** per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano **contratti o accordi quadro** per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano **convenzioni e accordi quadro** ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; ...

Come funziona



Caratteristiche

- Acquisti sopra e sotto soglia
- Modalità di acquisto: [Ordine Diretto](#) o Negoziazione
- Accesso alle Imprese: Gara



Art. 59. (Accordi quadro)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, **indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni** di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. *(periodo aggiunto dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 59. (Accordi quadro)

... **L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale.** In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

Art. 59. (Accordi quadro)

2. **Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati** secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Art. 59. (Accordi quadro)

3. Quando l'accordo quadro sia concluso **con un solo operatore economico**, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di **completare** la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso **con più operatori economici** è eseguito secondo una delle seguenti modalità: ...

Art. 59. (Accordi quadro)

5. Gli eventuali **confronti competitivi** di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

14

Procedure telematiche



Strumenti di acquisto



Strumenti di negoziazione



Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

15

IA (Intelligenza artificiale)



Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad **automatizzare** le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse **l'intelligenza artificiale** e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
- b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.

Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:

a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;

b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;

c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.

Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.

Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti

3-bis. **In caso di malfunzionamento**, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, **decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione**, l'organo competente è **autorizzato** a disporre comunque **l'aggiudicazione**, che è immediatamente efficace, **previa acquisizione** di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti

... Resta fermo l'obbligo di concludere **in un congruo termine le verifiche** sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. *(comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Dirigente, RUP, Commissione



Dirigente-RUP

RUP

**Responsabile unico
del progetto**

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

1. Nel **primo atto di avvio** dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) **per le fasi di** programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP **tra i dipendenti assunti** anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, **preferibilmente** in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i **dipendenti di altre amministrazioni pubbliche**. *(periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... L'ufficio di RUP è **obbligatorio e non può essere rifiutato**. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il **nominativo** del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Responsabile di fase

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione



Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

5. Il **RUP assicura** il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una **struttura di supporto al RUP**, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un **piano di formazione per il personale** che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, **è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP**, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le **centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti** designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Commissione giudicatrice

COMMISSIONE

**Prezzo più
basso**

Valutazione amministrativa

Valutazione tecnica

Valutazione economica

**Offerta
Economicamente
Più
Vantaggiosa**

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **dopo la scadenza del termine** per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, **su richiesta del RUP**, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

2. La commissione è **composta** da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3 0 5



Art. 93. (Commissione giudicatrice)

3. La commissione è **presieduta e composta** da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del **necessario inquadramento giuridico** e di **adeguate competenze professionali**. Della commissione giudicatrice **può far parte il RUP**. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le **nomine** di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di **trasparenza, competenza e rotazione**.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

4. La commissione può riunirsi con **modalità telematiche** che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, **in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione** di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Seggio di gara

INCENTIVI

(2%)

17

Contratti attivi e gratuiti



Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di **autonomia contrattuale** e possono concludere qualsiasi contratto, anche **gratuito**, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

2. Le **prestazioni d'opera intellettuale** non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, **salvo** che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'**equo compenso** secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per **donazione** beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Art. 13. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del codice **si applicano** ai contratti di appalto e di concessione.
2. Le disposizioni del codice **non si applicano** ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

Art. 13. (Ambito di applicazione)

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono **opportunità di guadagno economico, anche indiretto**, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 134. (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato)

1. Per tutte le attività finalizzate alla **tutela e alla valorizzazione dei beni culturali**, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

18

Recenti sentenze



Giurisprudenza

Principio di equivalenza : necessaria una valutazione sostanziale (e funzionale) non meramente formale

Consiglio di Stato, sez. III, 13.03.2025 n. 2066

Danno da comportamento illecito dell'
Amministrazione e termine di prescrizione

Consiglio di Stato, sez. V, 12.03.2025 n. 2048

Risoluzione doverosa del contratto (inapplicabile): interpretazione restrittiva e facoltà di prosecuzione del contratto alla luce del principio del risultato (art. 1 , art. 122 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 10.03.2025 n. 1937

Giurisprudenza

Subappalto : conseguenze della dichiarazione irrituale o carente (no esclusione - solo conseguenze in fase esecutiva)

Consiglio di Stato, sez. V, 10.03.2025 n. 1959

Giurisprudenza

Avvalimento : impresa ausiliaria ha interesse e legittimazione ad accesso atti (art. 104 d.lgs. 36/2023)

TAR Palermo, 10.03.2025 n. 528

Requisiti di partecipazione verificabili in ogni fase della procedura (art. 96 d.lgs. 36/2023)

TAR Cagliari, 08.03.2025 n. 221

Principio della fiducia : operato Stazione Appaltante si presume legittimo fino a rigorosa e puntuale prova contraria (art. 2 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 07.03.2025 n. 1894

Giurisprudenza

Interpretazione *lex specialis*: il dato letterale assume carattere preminente

TAR Roma, 06.03.2025 n. 4807

Giurisprudenza

Accesso agli atti : in caso di messa a disposizione sulla Piattaforma dell' offerta oscurata il procedimento si intende concluso (art. 35 d.lgs. 36/2023)

TAR Bari, 05.03.2025 n. 300

Soccorso procedimentale per errore materiale offerta economica : applicazione principio del risultato e della fiducia (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 03.03.2025 n. 803

Anomalia offerta in caso di ribasso dei costi della manodopera (art. 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 28.02.2025 n. 786

Commissari di gara e rotazione (art. 93 del d.lgs. 36/2023)

TAR Cagliari, 25.02.2025 n. 153

Omesso scorporo dei costi della manodopera nel
Disciplinare di gara : conseguenze (art. 41 d.lgs.
36/2023)

TAR Firenze, 24.02.2025 n. 292

Giurisprudenza

Soccorso istruttorio e verifica requisiti dopo aggiudicazione (ed in corso di giudizio) : interpretazione anti formalistica alla luce del Decreto “correttivo” (art. 1 , art. 17 , art. 99 , art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 20.02.2025 n. 1425

Clausole immediatamente escludenti (da impugnare tempestivamente) : quali sono ?

Consiglio di Stato, sez. V, 18.02.2025 n. 1350

Accesso agli atti ed affidamento diretto : diniego per operatore economico non invitato a presentare preventivo (art. 36 , art. 50 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 18.02.2025 n. 1353

Le principali criticità



20

Spunti conclusivi e quesiti





Grazie!

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simone.chiarelli>

Simone Chiarelli